

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio – Patrocinante in Cassazione
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Rete Integra

Contabilità e gestione del personale
Area Consulting s.r.l.

Newsletter – Marzo 2017

SPECIALE “SPESOMETRO”

“Spesometro” e altre comunicazioni all’Anagrafe tributaria - Modello di comunicazione polivalente relativo al 2016

1. “SPESOMETRO”

L’art. 21 del DL 31.5.2010 n. 78 (conv. L. 30.7.2010 n. 122), anteriormente alla sostituzione operata dall’art. 4 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), prevede l’obbligo, per tutti i soggetti passivi IVA, di comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA:

- di qualsiasi importo, se soggette all’obbligo di emissione della fattura;
- di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura.

La comunicazione è effettuata mediante il modello di comunicazione polivalente, pubblicato dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche.

1.1 AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati alla comunicazione in esame tutti i soggetti passivi d’imposta che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

Di conseguenza, sono tenuti all’obbligo di comunicazione anche:

- i soggetti in contabilità semplificata *ex artt. 18 e 19 del DPR 600/73*;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o ivi identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti *ex art. 36-bis del DPR 633/72*;

- i produttori agricoli “esonerati” di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72.

Sono, invece, esclusi dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA:

- i soggetti che hanno aderito al regime dei c.d. “contribuenti minimi” di cui all’art. 27 co. 1- 2 del DL 98/2011;
- i soggetti aderenti al regime fiscale forfetario di cui all’art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome, ancorché soggetti passivi IVA.

1.1.1 Decadenza dal regime dei c.d. “contribuenti minimi” e “forfetari”

L’esonero dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per i soggetti “minimi” e “forfetari” viene meno nel caso in cui, nel corso dell’anno, si verifichi la fuoriuscita dal regime, volontaria o per il verificarsi di una causa di decadenza.

Ad esempio, per i “minimi”, una causa di fuoriuscita immediata dal regime speciale è rappresentata dal conseguimento di ricavi o compensi superiori a 45.000,00 euro. In tal caso, vanno comunicate le operazioni effettuate dalla data in cui sono venuti meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato.

Diversamente, se la fuoriuscita dal regime avviene con effetto dall’anno successivo, non sussiste l’obbligo di effettuare la comunicazione per l’anno nel corso del quale si aderisce pienamente al regime speciale.

1.1.2 Associazioni in regime *ex* L. 398/91

I soggetti che hanno optato per il regime fiscale forfetario di cui alla L. 398/91 sono tenuti a comunicare, oltre alle operazioni commerciali attive, anche gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale svolta.

Non rileva, ai fini della comunicazione in esame, il fatto che i soggetti in regime *ex* L. 398/91 non siano tenuti a registrare analiticamente le fatture passive ricevute (FAQ Agenzia delle Entrate del 23.1.2014).

1.1.3 Operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive

Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

- se il soggetto si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, il soggetto *avente causa* deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto *dante causa*;
- se il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto *dante causa*.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2011 n. 24 (§ 2.2), se l’operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva ha luogo prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione, il soggetto subentrante deve comunicare le operazioni del soggetto estinto relative:

- all’annualità precedente, con distinta e autonoma comunicazione;
- all’annualità in corso, con un’unica comunicazione riepilogativa.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

1.1.4 Amministrazioni pubbliche e Amministrazioni autonome

Sono integralmente esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione relativa al 2016, come per gli anni precedenti:

- le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 della L. 31.12.2009 n. 196;
- nonché le Amministrazioni autonome.

Lo ha annunciato l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 24.3.2017 n. 68, anticipando l'emanazione di un successivo apposito provvedimento al riguardo.

In assenza del chiarimento dell'Agenzia, infatti, l'esonero per le Pubbliche Amministrazioni si sarebbe dovuto considerare limitato alle sole operazioni "documentate da fattura elettronica", in base a quanto previsto dal provv. 5.11.2013 n. 128483.

1.2 OPERAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE

Sono oggetto della comunicazione in esame i corrispettivi:

- di qualunque importo, se relativi ad operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di emissione della fattura;
- di importo non inferiore a 3.600,00 euro (al lordo dell'IVA), se relativi ad operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura.

Con riferimento alle operazioni senza obbligo di emissione della fattura, il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 ha stabilito che il limite di 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA, non opera nel caso in cui sia stata emessa la fattura:

- su base volontaria;
- su base facoltativa, su richiesta del cliente in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale *ex art. 22 co. 1 del DPR 633/72*;
- nei confronti degli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa *ex art. 22 co. 3 del DPR 633/72*, obbligati a richiedere l'emissione della fattura.

1.2.1 Dati delle prestazioni sanitarie già trasmessi al "Sistema Tessera Sanitaria"

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione nell'ambito dello "spesometro" i dati relativi alle spese sanitarie già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) dai soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del DM 1.9.2016, vale a dire:

- gli esercizi commerciali di cui all'art. 4 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 31.3.98 n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5 del DL 223/2006 (c.d. "parafarmacie");
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/89;
- gli iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al DM 739/94;
- gli iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al DM 740/94;
- gli iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al DM 746/94;

- gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute *ex artt.* 11 co. 7 e 13 del DLgs. 46/97.

Inoltre, stando alle indicazioni fornite con il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 68, dovrebbero ritenersi esclusi dalla comunicazione nell'ambito dello "spesometro", per i dati relativi al 2016, tutti "*i contribuenti che hanno già trasmesso i dati al sistema Tessera sanitaria*", ricomprendendo quindi anche i soggetti di cui all'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014, ossia:

- gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- le farmacie (pubbliche e private);
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
 - gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
 - le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, ai sensi dell'art. 8-ter del DLgs. 502/92 e dell'art. 70 co. 2 del DLgs. 193/2006, non accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Secondo quanto indicato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 68, tuttavia, analogamente allo scorso anno, qualora risulti più agevole dal punto di vista informatico, è comunque possibile inviare nuovamente, nell'ambito dello "spesometro", i dati riferiti al 2016 già trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

1.2.2 Operazioni attive effettuate da commercianti al dettaglio

Sono escluse dalla comunicazione in esame le operazioni attive, effettuate da commercianti al minuto e soggetti equiparati *ex art.* 22 del DPR 633/72:

- di importo unitario inferiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA;
- relative all'anno 2016.

Lo ha annunciato l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 24.3.2017 n. 68, anticipando l'emanazione di un successivo apposito provvedimento al riguardo, analogamente agli scorsi anni.

1.2.3 Agenzie di viaggio e turismo

Sono, inoltre, escluse dalla comunicazione in esame le operazioni attive, effettuate da agenzie di viaggio e turismo *ex art.* 74-ter del DPR 633/72:

- di importo unitario inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA;
- relative all'anno 2016.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Lo ha annunciato l'Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa 24.3.2017 n. 68, anticipando l'emanazione di un successivo apposito provvedimento al riguardo, analogamente agli scorsi anni.

1.2.4 Acquisti “promiscui” degli enti non commerciali

Secondo quanto affermato nelle FAQ Agenzia delle Entrate 23.1.2014, per gli acquisti “promiscui” degli enti non commerciali (vale a dire gli acquisti destinati sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale o agricola), l'obbligo è assolto con la comunicazione degli importi riguardanti gli acquisti per la sola attività commerciale svolta dall'ente. Tuttavia, qualora sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'una o all'altra attività, è possibile comunicare l'intero importo della fattura.

Si ricorda che le spese relative alle utenze, ipotesi diffusa di oneri promiscui per gli enti non commerciali, non costituiscono oggetto di comunicazione (provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, § 4.1).

1.2.5 Regime del margine

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA del margine per i beni usati, ex art. 36 del DL 41/95, non documentate mediante fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a 3.600,00 euro.

1.3 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni irrilevanti ai fini IVA:

- le importazioni;
- le esportazioni “dirette” ex art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione (l'obbligo è, invece, previsto per le cessioni interne delle triangolazioni intracomunitarie ex art. 58 del DL 331/93);
- le operazioni intracomunitarie, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT (vale a dire, le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72, territorialmente rilevanti nello Stato membro del committente, purché ivi imponibili);
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- le operazioni finanziarie esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72;
- i passaggi interni di beni tra attività separate ex art. 36 del DPR 633/72.

1.3.1 Operazioni con controparti in Stati o territori a fiscalità privilegiata

Seppur non espressamente chiarito a livello ufficiale, si ritiene che debbano essere ricomprese nei quadri di compilazione dello “spesometro” anche le operazioni con controparti aventi sede o domicilio in Stati o territori a fiscalità privilegiata (c.d. “Paesi *black list*”), il cui obbligo specifico di comunicazione è stato abolito con l'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016.

Secondo quanto indicato nel comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 68, le operazioni in questione “*possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in*

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

alternativa, nei quadri FN e SE”.

Dovrebbero, dunque, essere utilizzati gli ordinari quadri per indicare le operazioni effettuate con controparti non residenti (da esporre in forma aggregata o, in alternativa, in forma analitica).

L’indicazione di tali operazioni è obbligatoria se esse non rientrano nei casi di esonero “oggettivo” (es. importazioni, esportazioni, ecc.).

1.3.2 Operazioni attive non rilevanti territorialmente

Non è stato chiarito, a livello ufficiale, se siano soggette alla comunicazione in esame anche le operazioni attive non rilevanti in Italia ai fini IVA per carenza del presupposto territoriale dell’imposta, ma soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 co. 6-*bis* del DPR 633/72.

Stando al tenore letterale dell’art. 21 del DL 78/2010, le menzionate operazioni non dovrebbero essere comunicate con il modello polivalente, in quanto carenti di uno dei presupposti impositivi dell’IVA (il presupposto territoriale). Qualche dubbio è stato generato dalla formulazione del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, il quale stabilisce che costituiscono oggetto della comunicazione i “*corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura*”.

1.3.3 Operazioni pagate con carte di credito o di debito

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA le operazioni effettuate:

- nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA;
- di importo pari o superiore a 3.600,00 euro;
- qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

La comunicazione resta obbligatoria se le carte di credito o di debito sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

Non è stato chiarito se, ai fini dell’esonero, sia necessario che le operazioni in esame non siano documentate da fattura. Tale condizione, prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, non risulta richiamata dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione polivalente, per cui si è propensi a ritenere che, per le suddette operazioni, l’esonero operi indipendentemente dalla circostanza che i corrispettivi siano stati certificati mediante fattura ovvero mediante scontrino o ricevuta fiscale.

1.4 CASI PARTICOLARI

Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione polivalente hanno fornito chiarimenti su alcune casistiche particolari.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

1.4.1 Fatture cointestate

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per ognuno dei soggetti cointestataria.

1.4.2 Fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “contribuenti minimi” e “forfetari”

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. “contribuenti minimi” *ex* DL 98/2011 e dai “forfetari” *ex* L. 190/2014 devono essere comunicate, in quanto le stesse, pur non recando l’addebito dell’imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

1.4.3 Contabilità separate

In caso di esercizio di due attività in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72, la fattura del fornitore che contiene costi promiscui ad entrambe le attività può essere comunicata:

- compilando un dettaglio unico, ancorché possa dar luogo a distinte registrazioni;
- al netto di eventuali voci “fuori campo IVA”.

1.4.4 Schede carburante

Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Per contro, nei casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro. Pertanto, occorre barrare la casella “documento riepilogativo”, alternativamente, nel quadro:

- FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata;
- FR - Fatture ricevute (se la comunicazione è in forma analitica).

Indipendentemente dalla modalità di predisposizione del modello, dovranno essere indicati anche l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo e l’ammontare complessivo della relativa imposta.

1.4.5 Spedizioni e trasporti internazionali di beni

Le prestazioni di servizi strettamente legate ad operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto), non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 9 del DPR 633/72, sono comunicate al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali).

1.4.6 Vendite per corrispondenza

Le vendite per corrispondenza sono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni rilevanti ai fini IVA. Di conseguenza, per le operazioni per le quali:

- è emessa la fattura, la comunicazione è effettuata a prescindere dall’importo;

- non è emessa fattura, la comunicazione è effettuata per operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell'IVA.

1.4.7 Cessioni gratuite oggetto di autofattura

Devono essere comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, nonché la destinazione di beni a finalità estranee all'impresa.

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono comunicate con l'indicazione della partita IVA del cedente.

La fattura emessa per cessione gratuita con sola rivalsa dell'IVA, ai sensi dell'art. 18 co. 3 del DPR 633/72, va riportata indicando come imponibile il valore minimo di 1,00 euro.

1.4.8 Autotrasportatori

Per gli autotrasportatori, iscritti al relativo Albo, che possono annotare le fatture emesse entro il trimestre solare successivo a quello della loro emissione *ex art.* 74 co. 4 del DPR 633/72, l'obbligo di inserimento nella comunicazione decorre dal momento in cui le medesime sono registrate.

1.4.9 Corrispettivi SNAI

Fra le operazioni rilevanti sono oggetto di comunicazione anche:

- i corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali SNAI al gestore degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 co. 7 del RD 18.6.31 n. 773 (TULPS);
- le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi;
- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati.

2 MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE

Ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, mediante il modello di comunicazione polivalente devono essere comunicate, relativamente all'anno 2016:

- le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro");
- le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio e turismo, di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, ai sensi dell'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 16/2012.

Aumento a 3.000,00 euro del limite per il divieto di utilizzo dei contanti

L'art. 1 co. 898 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha elevato da 1.000,00 a 3.000,00 euro il limite per il divieto di utilizzo dei contanti, di cui all'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231, a decorrere dall'1.1.2016.

Pertanto, poiché la disciplina dell'art. 3 co. 1 - 2-*bis* del DL 16/2012 si pone in deroga al divieto di utilizzo dei contanti, deve ritenersi che, dalle operazioni effettuate dall'1.1.2016, l'obbligo di comunicazione in esame non riguardi più le operazioni di importo compreso tra 1.000,00 euro e inferiore a 3.000,00 euro, ancorché nell'art. 3

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

co. 2-*bis* del DL 16/2012, nel provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908 e nelle istruzioni alla compilazione del modello polivalente si faccia esplicitamente riferimento all'importo di 1.000,00 euro, conformemente al precedente limite di cui all'art. 49 del DLgs. 231/2007.

Attività di leasing, locazione o noleggio

Il modello polivalente può essere, altresì, utilizzato per comunicare i dati relativi alle attività di *leasing* finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa alla specifica comunicazione prevista dai provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563 e 21.11.2011 n. 165979.

L'art. 4 co. 4 del DL 193/2016 (conv. L. 225/2016) ha previsto l'abolizione di questa comunicazione, a decorrere dall'1.1.2017. In assenza di chiarimenti specifici sul punto, pertanto:

- si ritiene ancora dovuta la comunicazione relativa al 2016;
- si ritiene ancora possibile, per i dati relativi al 2016, effettuare la comunicazione mediante il modello polivalente (oltre che, entro il 30.6.2017, utilizzando lo specifico modello, secondo quanto disciplinato dai provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563 e 21.11.2011 n. 165979).

2.1 CONTENUTO DEL MODELLO

La struttura del modello di comunicazione polivalente, e l'utilizzo dei diversi quadri, dipende dalla modalità di predisposizione della comunicazione, la quale può essere effettuata esponendo i dati:

- in forma analitica;
- ovvero, in forma aggregata.

L'opzione per la modalità di invio delle informazioni (in forma analitica ovvero aggregata) è vincolante per l'intero contenuto del modello, anche in caso di invio sostitutivo.

2.1.1 Comunicazioni escluse dall'invio in forma aggregata

L'opzione per l'invio dei dati in forma aggregata non è ammessa per le comunicazioni relative:

- agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- alle operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-*ter* (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72:
 - nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero dei Paesi dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;
 - di importo pari o superiore a 3.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

2.1.2 Struttura del modello

Il modello di comunicazione polivalente si compone di un frontespizio e dei seguenti quadri:

- Quadro FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata;
- Quadro SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata;
- Quadro BL - Operazioni con soggetti non residenti in forma aggregata;
- Quadro FE - Fatture emesse in forma analitica;
- Quadro FR - Fatture ricevute in forma analitica;
- Quadro NE - Note di variazione emesse in forma analitica;
- Quadro NR - Note di variazione ricevute in forma analitica;
- Quadro DF - Operazioni senza fattura in forma analitica;
- Quadro FN - Operazioni con soggetti non residenti in forma analitica;
- Quadro SE - Acquisti di servizi da non residenti in forma analitica;
- Quadro TU - Operazioni legate al turismo in forma analitica;
- Quadro TA - Riepilogo.

2.2 COMUNICAZIONE ANALITICA

Gli elementi informativi da comunicare dipendono dalla tipologia di operazione posta in essere.

In ogni caso, ai fini della comunicazione dei suddetti dati, occorre fare riferimento:

- al momento della registrazione;
- ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'art. 6 del DPR 633/72.

2.2.1 Operazioni soggette all'obbligo di fatturazione

Nel caso in cui la comunicazione sia predisposta in forma analitica, per ciascuna cessione o prestazione soggetta all'obbligo di emissione della fattura, vanno comunicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per le fatture attive:
 - la data del documento;
 - il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;
 - per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;
- per le fatture passive:
 - la data di registrazione;
 - il corrispettivo al netto dell'IVA e l'imposta, ovvero la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti;

- la data del documento;
- per i documenti riepilogativi:
 - il numero del documento;
 - l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
 - l’ammontare complessivo dell’imposta;
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione:
 - l’importo della nota di variazione;
 - l’importo dell’eventuale imposta.

Reverse charge

Sebbene le istruzioni alla compilazione del modello polivalente non menzionino tutte le fattispecie in cui trova applicazione il *reverse charge*, la casella del quadro FR dedicata all’indicazione di tali operazioni deve essere barrata per tutte le fattispecie di inversione contabile previste dal DPR 633/72.

2.2.2 Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e operazioni in contanti legate al turismo

Per le cessioni o prestazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura, di importo unitario pari o superiore a 3.600,00 euro, al lordo dell’IVA, nonché per le previste operazioni in contanti legate al turismo, la comunicazione in forma analitica presuppone che siano comunicati:

- l’anno di riferimento;
- il codice fiscale del cessionario/committente;
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4 co. 1 lett. a) e b) del DPR 605/73, ossia:
 - per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
 - per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale; per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, vanno inoltre indicati gli elementi previsti per le persone fisiche per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi, al lordo dell’IVA.

Considerato che nel quadro DF - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata è prevista l’indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l’obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.

Operazioni in contanti legate al turismo

Sebbene le istruzioni alla compilazione del modello polivalente prescrivano l’indicazione delle operazioni in contanti legate al turismo “esclusivamente in forma analitica nel quadro TU”, il documento Assosoftware [22.10.2013](#) ha affermato che le medesime, avendone i requisiti, devono essere indicate anche nel quadro FN - Operazioni attive nei confronti di soggetti non residenti in forma analitica, o nel quadro BL - Operazioni (attive) con soggetti non residenti in forma aggregata.

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Le operazioni legate al turismo di importo superiore a 15.000,00 euro sono comunicate nei quadri ordinari relativi allo “spesometro”: oltre la soglia di 15.000,00 euro, infatti, non sono più applicabili deroghe al divieto di utilizzo dei contanti.

2.3 COMUNICAZIONE AGGREGATA

Nel caso di rilevazione dei dati in forma aggregata devono essere compilati:

- il quadro FA (per le operazioni documentate da fattura);
- il quadro SA (per le operazioni non documentate da fattura).

2.3.1 Operazioni documentate da fattura (quadro FA)

Per le operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;
- il numero delle operazioni aggregate;
- l'importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
- l'importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
- l'importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
- l'importo totale delle note di variazione;
- l'imposta totale sulle operazioni imponibili;
- l'imposta totale relativa alle note di variazione.

In base al provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, al fine di individuare gli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento. Tuttavia, considerato che le istruzioni per la compilazione del modello precisano che deve farsi riferimento alla data di registrazione della fattura anche per le operazioni esposte in forma aggregata, tale soluzione sembra preferibile, in quanto coerente con quanto previsto per la comunicazione delle operazioni in forma analitica.

2.3.2 Operazioni non documentate da fattura

La comunicazione aggregata è ammessa anche per le operazioni non documentate da fattura, seppure il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908, in merito alla suddetta modalità di predisposizione della comunicazione, faccia esclusivo riferimento alle operazioni per le quali sia stata emessa la fattura.

Considerato che nel quadro SA - Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata è prevista l'indicazione del codice fiscale del cessionario/committente e non anche quello del cedente/prestatore, sembrerebbe che l'obbligo comunicativo, per le operazioni non documentate da fattura, sia limitato alle operazioni attive.

2.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via telematica:

- direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- oppure tramite gli intermediari abilitati (es. Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

La comunicazione telematica deve essere conforme alle specifiche tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i prodotti *software* di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

2.5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO

2.5.1 “Spesometro” e operazioni in contanti legate al turismo

Le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA *ex art.* 21 del DL 78/2010, nonché delle previste operazioni in contanti relative al turismo, per l’anno d’imposta 2016, devono essere effettuate entro:

- il 10.4.2017, da parte dei soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 20.4.2017, da parte degli altri soggetti.

Al fine di stabilire il termine per l’invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell’anno in cui avviene la trasmissione del modello.

2.5.2 Attività di *leasing*, locazione o noleggio

Gli operatori commerciali che svolgono le attività di *leasing* finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, che si avvalgono della facoltà di utilizzare il modello polivalente, sono tenuti ad effettuare la comunicazione relativa all’anno 2016 entro:

- il 10.4.2017, per i soggetti che effettuano la liquidazione IVA mensile;
- il 20.4.2017, per gli altri soggetti.

Gli operatori che, invece, non si avvalgono del modello polivalente devono effettuare la comunicazione relativa all’anno 2016 entro il 30.6.2017, secondo quanto previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 119563.

* * *

Nuove Comunicazioni trimestrali Iva 2017

Il D.L. 193/2016, conv. L. 225/2016, introduce, dal 2017, due specifici nuovi obblighi:

- invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);
- invio trimestrale delle liquidazioni Iva periodiche.

L’Agenzia delle Entrate provvederà a incrociare i dati della comunicazione trimestrale delle liquidazioni con quelli dello spesometro, nonché con i versamenti Iva effettuati. Le risultanze di tale incrocio saranno messe a disposizione del contribuente/intermediario abilitato.

Qualora dal controllo effettuato emerga un risultato diverso rispetto a quanto riportato nella comunicazione, l’Agenzia informerà il contribuente che potrà:

- fornire i necessari chiarimenti o segnalare dati/elementi non considerati o valutati erroneamente dall’Agenzia;

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

- versare le somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste in sede di ravvedimento operoso.

Si propone l'elenco delle scadenze conseguente alla conversione in legge del D.L. 244/2016 (Milleproroghe), ricordando che **non è stato modificato** il termine per la presentazione dello spesometro relativo al 2016 (10 e 20.04.2017, rispettivamente per i soggetti mensili e per i trimestrali).

Adempimenti	Mese	Trimestre	Versamenti	Invio dati a regime	2017
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Gennaio		16.2.n	31.5.n	31.5.2017
	Febbraio		16.3.n		
	Marzo		16.4.n		
		I trimestre	16.5.n		
Comunicazione dati fatture	Gen-Feb-Mar	I trimestre		31.5.n	18.9.2017
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Aprile		16.5.n	16.9.n	18.9.2017
	Maggio		16.6.n		
	Giugno		16.7.n		
		II trimestre	21.8.n		
Comunicazione dati fatture	Apr-Mag-Giu	II trimestre		16.9.n	18.9.2017
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Luglio		21.8.n	30.11.n	30.11.2017
	Agosto		16.9.n		
	Settembre		16.10.n		
		III trimestre	16.11.n		
Comunicazione dati fatture	Lug-Ago-Set	III trimestre		30.11.n	28.2.2018
Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva	Ottobre		16.11.n	28.2.(n+1)	28.2.2018
	Novembre		16.12.n		
	Dicembre		16.1.(n+1)		
		IV trimestre	16.3.(n+1)		
Comunicazione dati fatture	Ott-Nov-Dic	IV trimestre		28.2.(n+1)	28.2.2018
Dichiarazione IVA annuale	Annuale			30.4.(n+1)	28.2.2017

Integra

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Indice dei prezzi al consumo

Nel mese di febbraio 2017, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al netto dei tabacchi, aumenta dello 0,4% rispetto al mese precedente e dello 1,5% nei confronti di febbraio 2016.

Area lavoro

Voucher eliminati dal 18 marzo 2017, come fare?

Dopo l'eliminazione dei voucher, il ricorso al lavoro a chiamata potrebbe essere la soluzione più idonea per restare in regola con le norme. Con il decreto legge n.25/17,



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

pubblicato il 17 marzo 2017 ed entrato in vigore immediatamente, infatti, sono utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 solo i voucher richiesti entro il 17 marzo 2017. Chi si è avvalso dei buoni lavoro per far fronte ad esigenze discontinue e/o temporanee oggi dovrà valutare la possibilità di un'assunzione con lavoro intermittente (cd. a chiamata). Si tratta di un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile e che permette al datore di chiamare il lavoratore all'occorrenza. È richiesta la forma scritta del contratto indicando se sarà a tempo determinato o indeterminato. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato: per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno; nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni (le prestazioni a chiamata si devono concludere entro il compimento del 25esimo anno), o di età superiore a 55 anni. In alternativa, è possibile riferirsi alle attività a carattere discontinuo della tabella allegata al R.D. n. 2657/23 (es. camerieri, fattorini, parrucchieri, custodi, commessi, portinai, personale di cucina, ecc.). Il datore deve effettuare, oltre alla preventiva Co, una comunicazione amministrativa prima che si svolga la prestazione lavorativa, o prima dell'inizio di più prestazioni di durata non superiore a 30 giorni svolte all'interno di una preventiva pianificazione. Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con lo stesso datore per un periodo massimo di 400 giornate nell'arco di 3 anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto intermittente si trasforma in rapporto a tempo pieno e indeterminato. Come alternativa all'abrogazione dei voucher, i datori potranno valutare con il proprio Consulente del lavoro altri strumenti adatti al tipo di attività da svolgere: part-time, lavoro occasionale autonomo, co.co.co con i vincoli del Jobs act, contratti a tempo determinato e lavoro somministrato.

Area finanza agevolata

BANDO INAIL ISI 2016

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

OBIETTIVO

Incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

PROGETTI AMMESSI	CONTRIBUTO minimo/massimo
1. Progetti di investimento.	5.000,00/130.000,00
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale	
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto	
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (ristorazione, bar, gelaterie, pasticcerie, commercio prodotti alimentari, mense, ecc.)	2.000,00/50.000,00

Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale, è pari al **65%** delle spese sostenute dall'impresa per la realizzazione del progetto, al netto dell'iva. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – tipologia n. 2, non è fissato il limite minimo di contributo.

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, entro dei limiti precisati.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017.

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono ammesse a contributo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti principali spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati);
- ponteggi fissi.
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- acquisto di beni usati;
- acquisto di beni indispensabili per avviare l'attività dell'impresa.

MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Dal 19/4/2017 al 5/6/2017 sarà possibile inserire la domanda di contributo e verificare il superamento del punteggio minimo per accedere poi alla fase successiva di presentazione.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO